



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DEL G.I.P. - UFFICIO 7

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

(art. 429 c.p.p.)

Il G.U.P. dr. Marcello Piscopo, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale indicato in epigrafe, pronunciando nei confronti di:

1) **ROMITI Pier Giorgio** nato a Roma il 10.06.1951, ivi residente alla via Pinciana n. 25, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Oreste Dominioni, libero, contumace difeso di fiducia da:

-avv. Oreste Dominioni con studio in Milano al Corso Di Porta Romana n. 46, sostituito dall'avv. Michele Cerabona, presente

-avv. Michele Cerabona con studio in Napoli via S. Maria a Cappella Vecchia n. 6, presente;

2) **ACAMPORA Salvatore** nato ad Agerola il 09.06.1956 ed ivi residente alla via Roberto Bracco n. 7, terza Traversa, già via Fontana n. 21, libero, contumace elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucio Maiorano difeso di fiducia dall'avv. Lucio Maiorano con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13 sostituito dall'avv. Ilaria Criscuolo, presente;

3) **ANGELINO Elpidio** nato a Sant'Arpino (CE) il 13.03.1971 ed ivi residente alla via Pappus n. 11, libero, contumace domicilio eletto: Tufino presso impianto di CDR zona ASI strada provinciale per Visciano località Schiava

difeso di fiducia da:

-avv. Alfonso Furguele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente

-avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;

4) **ARAZZINI Settimio Giancarlo** nato a Genova il 09.05.1947, residente in Recco alla via Faveto n. 6/B, libero, contumace

domicilio eletto: Roma presso Castalia Ecolmar via Ostiense n. 131

difeso di fiducia da:

-avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente

-avv. Stefano Montone con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, presente;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge or official responsible for the decree.

5)**ASPRONE Sergio** nato a Napoli il 26.12.1954, ivi residente alla via Isonzo n. 42, libero, contumace
difeso di fiducia dall'avv. Orazio Cicatelli con studio in Napoli alla via G. Carducci n. 42, presente;

6)**ASTRONOMO Silvio** nato a Caserta il 07.09.1972 e residente in Aversa alla via Salvo di Acquisto n. 18 ove è domiciliato, libero, contumace
difeso di fiducia da:
-avv. Alfonso Furgiuele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente
-avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;

7)**BASSOLINO Antonio** nato ad Afragola il 20.03.1947, libero, contumace
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fusco
difeso di fiducia da:
-avv. Giuseppe Fusco con studio in Napoli alla via G. Carducci n. 42, presente
-avv. Massimo Krogh con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 9/A, presente;

8)**CATTANEO Armando** nato a Roma il 21.11.1946 ed ivi residente alla via Pisa n.15, libero, contumace
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccillo
difeso di fiducia dall'avv. Luigi Tuccillo con studio in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 15, sostituito dall'avv. Gioacchino Alessandro Silvestro, presente;

9)**DE BIASIO Claudio** nato a Calvi Risorta (CE) il 02.09.1964, residente in Napoli alla via Pacuvio, libero, presente
domicilio eletto: Napoli alla via Filangieri n. 48 presso il Commissariato di Governo
difeso di fiducia dall'avv. Carlo De Stavola del Foro di S. Maria Capua Vetere, presente;

10)**DE LAURENTIIS Giovanni** nato a Roma il 20.03.1957 ed ivi residente alla via Tiberina n. 74, libero, contumace
domiciliato elettivamente presso FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. con sede in Cimitile (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 26
difeso di fiducia da:
-avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente
-avv. Stefano Montone con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, presente;

11)**DI GIACOMO Alessandro** nato a Napoli il 09.01.1969, residente in Aiello del Sabato (AV) alla Contrada Brecciale n. 15, libero, contumace
domicilio eletto: Avellino presso impianto di CDR via Pianodardine n. 32
difeso di fiducia da:
-avv. Alfonso Furgiuele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente
-avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;



12)**FACCHI Giulio** nato a Costa Volpino (BG) il 24.08.1955, residente in Cologno Monzese alla via Carducci n. 27, libero, contumace
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Polidoro
difeso di fiducia dall'avv. Riccardo Polidoro con studio in Napoli alla via S. Lucia n. 123,
sostituito dall'avv. Marialessandra Cangiano, presente;

13)**FERRARIS Roberto** nato a Genova il 25.09.1942, ivi residente alla via S. Giuliano n. 2/4, libero, contumace
difeso di fiducia da:
-avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente
-avv. Stefano Montone con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, presente;

14)**FIMIANI Vito** nato a Napoli il 15.11.1969 e residente in Giugliano in Campania al viale delle Mimose n. 13, libero, contumace
domicilio eletto: Giugliano presso impianto di CDR zona ASI loc. Pontericcio
difeso di fiducia da:
-avv. Alfonso Furgiuele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente
-avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;

15)**GAMBARINO Gabriella** nata a Genova il 09.02.1961, residente ivi alla via Cantore n. 47/14, libera, contumace
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Fontana
difesa di fiducia da:
-avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente
-avv. Federico Fontana con studio in Genova alla via L. Lanfranconi 1/8a, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente;

16)**GAMBATO Roberto** nato a Milano il 24.11.1942, residente in Treviso alla via Montello n. 83/2, libero, contumace
domiciliato elettivamente presso lo studio dei propri difensori
difeso di fiducia da:
-avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente
-avv. Stefano Montone con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, presente;

17)**MOGAVERO Bruno** nato a La Spezia il 02.12.1943, residente in Salerno alla via Schiavo n. 4, libero, contumace
domiciliato presso la propria residenza
difeso di fiducia dall'avv. Agostino De Caro con studio in Salerno alla via Generale Gonzaga n. 37, sostituito dall'avv. Damiano De Rosa, presente;



18) **MONACO Orazio Andrea** nato a Napoli il 22.10.1973, residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Staffetta n. 181/51, libero, contumace
domicilio eletto: Caivano presso impianto di CDR zona ASI loc. Pascarola
difeso di fiducia da:

- avv. Alfonso Furgiuele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente
- avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;

19) **MOSCHELLA Pasquale** nato ad Avellino il 14.06.1968, residente in Casagiove (CE) alla via San Francesco n. 25, libero, contumace
domicilio eletto: SMCV (CE) presso FISIA Italimpianti impianto di CDR strada statale 7/bis loc. Spartimento
difeso di fiducia da:

- avv. Alfonso Furgiuele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente
- avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;

20) **PELLICCIA Angelo** nato a Subiaco il 16.12.1954, residente in Roma alla via B. Marliano n. 3, libero, contumace
difeso di fiducia dall'avv. Luigi Cavalli con studio in Napoli al largo Vasto a Chiaia n. 82, sostituito dall'avv. Dina Cavalli, presente;

21) **PISAPIA Umberto** nato a Caracas il 22.05.1959, residente in Cava dei Tirreni alla via R. Ragone n. 45, libero, contumace
difeso di fiducia dall'avv. Angelo Vignola con studio in Napoli al viale Gramsci n. 26, sostituito dall'avv. Giovanni Battista Vignola, presente;

22) **POMPILI Antonio** nato a Farindola (PE) il 01.11.1946, libero, contumace
domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia
difeso di fiducia da:

- avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente
- avv. Stefano Montone con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, presente;

23) **RALLO Filippo** nato a Tripoli il 20.08.1955 e residente in Roma alla via Nanno n.13, libero, contumace
difeso di fiducia da:

- avv. Andrea Garaventa con studio in Genova alla via Fieschi n. 1, sostituito dall'avv. Stefano Montone, presente
- avv. Stefano Montone con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, presente;

24) **ROMITI Paolo** nato a Milano il 08.12.1960, libero, contumace
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Ponti
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Ponti con studio in Milano al corso Venezia n. 61, sostituito dall'avv. Francesco Monti, presente;



25)**RUGGIERO Domenico** nato a Sarno (SA) il 17.03.1977, residente in Eboli località Cerro snc, libero, contumace

domicilio eletto: Battipaglia presso impianto di CDR str provinciale 195 Via Bosco 2
difeso di fiducia da:

-avv. Alfonso Furgiuele con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, avvisato, assente
-avv. Ilaria Criscuolo con studio in Napoli al viale Gramsci n. 13, presente;

26)**SORACE Giuseppe** nato a Maida (CZ) il 12.03.1941, residente in Firenze alla via S. Giovan Gualberto n. 47, libero, contumace

domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Botti

difeso di fiducia dall'avv. Claudio Botti con studio in Napoli al corso Umberto I n. 23,
sostituito *ex art.* 97 comma 4 c.p.p. dall'avv. Ilaria Criscuolo, presente;

27)**URCIUOLI Vincenzo** nato a Monfalcone il 16.10.1950, residente in Genova alla via Righetti n. 13/7, libero, contumace

difeso di fiducia dall'avv. Luigi Tuccillo con studio in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 15, sostituito dall'avv. Gioacchino Alessandro Silvestro, presente;

28)**VANOLI Raffaele** nato a Livorno il 01.03.1942, residente in Napoli alla via Posillipo n. 181, libero, contumace

domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Vignola

difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Battista Vignola con studio in Napoli al viale Gramsci n. 26, presente;

29)**IMPREGILO S.p.a.** in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Italia n. 1, domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Alfonso Maria Stile, contumace

difesa di fiducia dall'avv. Alfonso Maria Stile con studio in Napoli alla via Generale Orsini n. 46, presente;

30)**FIBE S.p.a.** in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Acerra (NA), via Rossini n. 15, Parco Principi di Napoli, domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Gianluigi Tizzoni, contumace

difesa di fiducia dall'avv. Gianluigi Tizzoni con studio in Milano al Corso Di Porta Vittoria n. 18, presente;

31)**FIBE CAMPANIA S.p.a.** in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Acerra (NA), via Rossini n. 15, Parco Principi di Napoli, domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Raffaele Dolce, contumace

difesa di fiducia dall'avv. Raffaele Dolce con studio in Roma alla via di Villa Zingone n. 40, presente;



32) **FISIA Italimpianti S.p.a.** in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Genova alla via De Marini n. 16, domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Paolo Siniscalchi, contumace

difesa, di fiducia, dall'avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano alla via Podgora n. 13, sostituito ex art. 97 comma 4 c.p.p. dall'avv. Gianluigi Tizzoni, presente

33) **GESTIONE NAPOLI S.p.a. in liquidazione**, in persona del commissario liquidatore p.t., con sede in Genova alla via De Marini n. 16, domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Paolo Siniscalchi, contumace

difesa, di fiducia, dall'avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano via Podgora n. 13, sostituito ex art. 97 comma 4 c.p.p. dall'avv. Gianluigi Tizzoni, presente

IMPUTATI

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO, PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIIS GIOVANNI, RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE, PISAPIA UMBERTO, FACCHI GIULIO, GAMBATO ROBERTO

A) Delitto di cui all'art 110, 81 cpv 40 comma II, 356 cp perché, in concorso tra loro e nelle qualità e con le condotte specificamente appresso descritte per ognuno di essi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, che prevedevano, in uno con le ordinanze e disposizioni richiamate e comunque applicabili:

- a) obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 del contratto);*
- b) obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 del contratto);*
- c) gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nel contratto (artt. 2 e 7 del contratto) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante del contratto stesso (ex art 109 DPR 21 dicembre 1999, n 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:*



- I. produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;
 - II. produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;
 - III. produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;
 - IV. produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;
- d) obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;
- e) divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.
- f) assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 del contratto),

commettevano frode e inadempimento nella esecuzione dei contratti in parola con le seguenti modalità:

- produzione di CDR con valore qualitativo difforme dalle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e, in particolare, con un potere calorifico inferiore al di sotto del limite di 15.000 kj/kg, con una percentuale di umidità superiore al 25 %, con valori, tra gli altri, di piombo, cromo, arsenico e cloro superiori ai limiti previsti;
- produzione di compost inidoneo ad essere utilizzato per recuperi ambientali, non rispettando i parametri della vigente delibera interministeriale 27 luglio 1984 che prevede, tra gli altri, un limite del 3% massimo di inerti (quali i vetri) e metalli pesanti e ciò anche in considerazione del mancato utilizzo del macchinario della raffinazione granulometrica installato presso gli impianti, e comunque non rispettando neanche i parametri delle ordinanze commissariali 382 e 383 del 2001, per l'eventuale utilizzo, quale copertura infrastrato delle discariche, della frazione organica, segnatamente indice respirometrico statico inferiore a 600 mg O₂/kg SS_{vh}, e umidità ricompresa tra il 30 e 60%;
- mancato rispetto dei parametri quantitativi progettuali riguardanti il cd bilancio di massa, in relazione alle percentuali previste di CDR, compost, sovvalli, perdite di lavorazione, metalli;
- violazione dell'obbligo di garantire in ogni caso la ricezione dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania provvedendo contestualmente al relativo smaltimento, avendo in numerose circostanze rifiutato e anche fortemente ritardato il conferimento dei rifiuti solidi urbani trasportati con i camion delle aziende di raccolta, in maniera tale da indurre il Commissario Straordinario di Governo e i Sindaci dei Comuni rispettivamente



ad assicurare l'imballaggio del rifiuto tal quale e il trasporto dello stesso in Italia e all'estero e adottare autorizzazioni di siti di trasferimento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani;

- *effettuazione del subappalto dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate presso gli impianti di CDR verso i siti di smaltimento e stoccaggio, nonché gestione in regime di subappalto delle discariche di servizio realizzate;*
- *mancata effettuazione del recupero energetico delle balle di CDR in attesa della realizzazione dei previsti termovalorizzatori;*

il tutto attraverso le seguenti specifiche condotte soggettive, anche omissive in relazione agli obblighi nascenti dalle rispettive qualità, di seguito analiticamente riportate:

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorrevva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi a salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi



contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale



qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto



speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, dirigeva e sovrintendeva la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione del CDR e del Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.



GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la partecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.



VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119



del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie

FACCHI Giulio, nella qualità di subcommissario per l'emergenza rifiuti, consentiva la violazione dell'obbligo contrattuale da parte della ATI affidataria di produrre compost e cdr secondo le prescrizioni contrattuali mediante la adozione di ordinanza n. 19390/CD del 12 agosto 2003 con la quale autorizzava FIBE FISIA a derogare alle caratteristiche tecniche in uscita, e, in particolare della FOS, nonché mediante nota n. 8244/CD del 9 aprile 2003 con cui autorizzava il conferimento di sovrappeso proveniente dalla "lavorazione del sacco multimateriale della raccolta differenziata" operata dalla società Ambiente, consentiva alla ATI affidataria di ricevere rifiuti speciali in assenza di apposita autorizzazione al loro smaltimento; nonché predisponendo e redigendo la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati



inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

In Napoli e altrove in Campania fino al 15 dicembre 2005 (data della risoluzione ex d.l. 245/05 dei contratti)

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO

B) delitto di cui agli artt. 110, 355 cp perché, in concorso tra loro e nelle medesime qualità di cui al capo che precede, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, successivamente alla sottoscrizione, da parte delle società affidatarie del servizio di cui sopra, del cd atto di sottomissione, del 25 febbraio 2005, con il quale le predette società si obbligavano "...per il periodo intermedio necessario a dar luogo all'adempimento delle prescrizioni loro impartite, ad eseguire tutti gli interventi strutturali e gestionali previsti.. nonché a limitare la lavorazione degli impianti alla sola tritovagliatura dei RSU senza produzione di CDR e FOS come da contratto.. nonché quanto prescritto e previsto nell'istanza che verrà presentata dal commissario delegato alla procura della Repubblica per consentire il dissequestro degli impianti..." omettevano di adempiere alla prestazione contrattuale di cui all'art. 29 dei contratti di servizio nella parte in cui imponeva la permanenza dell'obbligo di ricezione dei rifiuti solidi urbani raccolti nella regione Campania. In Napoli e altrove in Campania dal mese di Marzo 2005 al 1 dicembre 2005

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE PISAPIA UMBERTO, FACCHI GIULIO

C) Delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 640 comma I e II n. 1) cp perché, in concorso tra loro e con le condotte descritte appresso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7



giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001 stipulati a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998 che prevedevano i seguenti obblighi:

a) **obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 dei contratti);**

b) **obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 dei contratti);**

c) **gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nei contratti (artt. 2 e 7 dei contratti) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante dei contratti stessi (ex art 110 DPR 21 dicembre 1999, n. 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:**

I. produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;

II. produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;

III. produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;

IV. produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;

d) **obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;**

e) **divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.**

f) **assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 dei contratti).**

Ponevano in essere artifici e raggiri consistiti in: a) rappresentare falsamente la produzione di compost idoneo a recuperi ambientali così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica, e successivamente presentare come corrispondente agli obblighi contrattuali la produzione di compost "fuori specifica" con codice CER 190503 - in concorso con gli organi commissariali - e il tutto producendo in realtà un rifiuto del tutto difforme dagli obblighi contrattuali nonché da quanto comunque



rappresentato con i codici CER 190503 utilizzati; b) rappresentare falsamente la produzione di CDR conforme alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998 sia all'atto della partecipazione alla gara che successivamente nel corso della esecuzione del contratto, ciò anche mediante il costante utilizzo di codici CER non rappresentativi delle reali caratteristiche del rifiuto "secco" e la successiva produzione di analisi alterate o comunque parziali, frutto di attività di prelievo e campionamento non rappresentative del reale processo di lavorazione, né tantomeno di tutte le tipologie di rifiuto secco prodotto (cd CDR 2 oltre che CDR 1), peraltro compiuta anche previo ricorso a procedure di additivazione con rifiuto speciale non autorizzate; c) rappresentare falsamente di adempiere all'obbligo di assicurare il recupero energetico nelle more della realizzazione degli impianti di CDR in Campania, sia all'atto di partecipazione alla gara, mediante espressa garanzia resa per iscritto, che successivamente mediante allocazione in apposite piazzole delle balle di "CDR" prodotto, in luogo dell'immediato conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti; d) rappresentare falsamente la corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così contribuendo a costituire una apparenza, anche mediante silenzio serbato, di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti, ciò nonostante la inidoneità tecnica degli impianti stessi e la disorganizzazione gestionale; così inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225, al Servizio nazionale della protezione civile, in persona del suo rappresentante p.t., il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. - che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose OPCM ed Ordinanze Ministeriali dirette a fronteggiare la dichiarata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, senza adottare alcuna iniziativa e impartire disposizioni dirette a far cessare e contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta Ati e dai suoi organi e rappresentanti - e così procurando alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania l'ingiusto profitto consistente nel mantenimento dei contratti di appalto, nella edificazione degli impianti di produzione di CDR e del termovalorizzatore di Acerra, nonché nella ordinaria prosecuzione - nonostante gli inadempimenti contrattuali - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania con conseguente incameramento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti, dell'adeguamento biennale della tariffa di conferimento (cfr. art 4 ult. comma dei contratti) attribuitasi in violazione dei contratti, della percentuale prevista per l'attività di riscossione delle somme dovute dai comuni, e di tutte le somme percepite a vario titolo in ragione dell'attività svolta e non girate ai comuni e comunque di tutti gli interessi maturati -o in ogni caso nella maturazione di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico per la attività di ricezione dei rifiuti solidi urbani, e per ogni altra funzione connessa-, nella acquisizione e comunque nella mancata restituzione dell'importo di € 53 milioni erogati dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per la



costruzione degli impianti di produzione di CDR nelle province diverse da quella di Napoli, e infine di ogni risparmio a vario titolo determinato da altre violazioni contrattuali, quali la mancata ricezione di tutti i rifiuti e mancata effettuazione del loro relativo smaltimento (con conseguente impegno di spesa aggiuntivo e non previsto per i Comuni e per il Commissario di seguito menzionato) e la mancata e integrale corresponsione delle spese connesse per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione e contestualmente cagionando i seguenti danni: a) rallentamenti e interruzioni del servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani da parte degli impianti di produzione di CDR con conseguente accumulo degli stessi in strada, ovvero presso siti di trasferimento e stoccaggio approntati dai Sindaci ovvero autorizzati dal commissario di governo per l'emergenza rifiuti con conseguenti spese per il loro allestimento e gestione, e con relativo trasporto - a spese del Commissario di governo - presso siti di smaltimento, anche ubicati all'estero, del rifiuto solido urbano non ricevuto dalla ATI affidataria, nonché corresponsione o comunque assunzione dell'onere da parte del commissariato stesso di finanziare almeno parte delle spese per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione; b) necessità per l'amministrazione appaltante di sostenere un dispendio di uomini e mezzi per contestare - anche in via di autotutela - all'ATI affidataria gli inadempimenti contrattuali, per pretendere le prestazioni dovute, per effettuare una nuova gara al fine di affidare ad altro soggetto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti in Campania; c) danno al territorio derivante dalla creazione di discariche composte da balle di rifiuto secco, falsamente qualificato come CDR, con deterioramento di risorse naturali; d) danno per gli enti comunali in ragione della corresponsione di una tariffa parametrata a un servizio non adempiuto; e) danno rispettivamente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania - e per i comuni per la mancata restituzione delle somme anticipate per la edificazione degli impianti nelle province campane diverse da quella di Napoli nonché di tutte le somme a qualsiasi titolo assicurate e per l'omessa corresponsione delle royalties e delle somme comunque dovute siccome indicate nel contratto e nelle relative integrazioni; il tutto con la partecipazione attiva ed omissiva di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, FACCHI Giulio, PISAPIA Umberto i quali, nella qualità e con le condotte di seguito esposte, ed avendo assunto l'obbligo di sovrintendere e assicurare la corretta gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, consentivano e non impedivano che la ATI affidataria ponesse in essere gli artifizii e raggiri sopra indicati, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi pubblici richiamati acquisissero piena cognizione dell'inadempimento contrattuale della ATI affidataria.

Fatti commessi sulla base delle seguenti condotte soggettive:

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed



effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza



alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, , partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società



partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.



PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, sovrintendeva e dirigeva alla gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione CDR e Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.



GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati



inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; adottando la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di



promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

FACCHI Giulio, avvalendosi della esperienza di subcommissario per l'emergenza rifiuti, predisponendo e redigeva la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.



Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dei Comuni ubicati in Regione Campania, dello Stato, in particolare della presidenza del Consiglio dei Ministri che, quale organo di Protezione Civile, disponeva, avvalendosi del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'effettuazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani; di avere commesso i fatti nella qualità rispettivamente di incaricati di pubblico servizio (tutti i soggetti incardinati nelle società) e di pubblici ufficiali (con riferimento ai soggetti incardinati nella struttura commissariale); di avere cagionato un danno di particolare gravità.

In Napoli fino al 15 dicembre 2005.

CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI, RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

D) Reato di cui agli artt. 110, 40 cpv, 81 cpv 331 comma I e II cp perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitando - nelle rispettive qualità - il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo del relativo obbligo di ricezione ai sensi dell'art. 29 dei contratti indicati al capo a) - secondo cui nel caso di fermo degli impianti e in qualsiasi altra causa l'affidataria non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio di conferimento dei rifiuti agli impianti di produzione di CDR e rimarrà comunque a suo carico lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della legislazione vigente -, sia interrompevano il servizio in parola, rifiutando in alcuni giorni il completo conferimento dei rifiuti da parte degli autocompattatori delle aziende e società di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia sospendevano lo stesso, creando lunghe file di attesa anche per numerose ore della giornata, così da turbare la regolarità del servizio medesimo consentendo in altre giornate solo in limitati intervalli di tempo, rispetto alla normale fascia di conferimento, lo scarico dei rifiuti solidi urbani; il tutto con il contributo omissivo di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore che, a fronte della interruzione dei conferimenti, anche documentata da note e segnalazioni trasmesse da Sindaci e legali rappresentanti delle aziende di conferimento, non contestavano l'inadempimento della prestazione sopra indicata e non pretendevano contestualmente dalla ATI affidataria il rispetto della clausola contrattuale di cui all'art. 29 menzionato.

Con l'aggravante per CATTANEO Armando, FERRARIS Roberto, URCIUOLI Vincenzo, POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO di avere commesso i fatti con la funzione di capi

In Napoli e altrove in Campania, fino al 15 dicembre 2005 per CATTANEO Armando, FERRARIS Roberto, GAMBATO Roberto URCIUOLI Vincenzo, POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo,



MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio,
 DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO;
 fino al febbraio 2004 per BASSOLINO Antonio;
 fino al maggio 2004 per VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore.

**ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI
 VINCENZO, GAMBATO ROBERTO, FERRARIS ROBERTO, BASSOLINO ANTONIO,
 VANOLI RAFFAELE E ACAMPORA SALVATORE**

E) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, BASSOLINO Antonio, quale commissario straordinario di Governo, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico del commissariato, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano una serie di ordinanze anche sine die, tra cui la n 381 del 30 luglio 2001, la 157 del 20 aprile 2002, previa acquisizione del parere tecnico di VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, con la quale si autorizzava la richiedente società FIBE SPA allo stoccaggio in via provvisoria, per 90 giorni per la 381 e sine die per la 157, di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio, così apportando una variante al progetto e al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'onori, secondo cui la società affidataria del servizio doveva, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così, violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente dlgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225, intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente, da un lato, nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici per conferire le stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti, dall'altro nella possibilità di effettuare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste

e inoltre nel mantenimento del rapporto contrattuale, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli il 30 luglio 2001 evento protrattosi fino al novantesimo giorno di stoccaggio autorizzato per la ordinanza n 381 e dal 30 aprile 2002 per la 157

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, VANOLI RAFFAELE E ACAMPORA SALVATORE

F) Delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 61 N. 2) 323 cp perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, VANOLI Raffaele, quale vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano una serie di ordinanze anche sine die, tra cui la ordinanza n. 617 del 27 dicembre 2001, la ord 18 del 24 gennaio 2003 (Caivano), la n. 117 del 21 marzo 2002 (Masseria del Pozzo Giugliano), la n. 141 del 18 aprile 2002 (loc Aversana Giugliano), la n 226 del 10 giugno 2002 (Giugliano Aversana), la n. 49 del 19 febbraio 2003 (Caivano), la n. 58 del 28 febbraio 2003 (Caivano), la n.90 del 25 marzo 2003 (Casalduni), la n. 136 del 8 maggio 2003 (Casalduni), la n. 148 del 26 maggio 2003 (Villa Literno), la n. 151 del 26 maggio 2003 (capua Loc Brezza), la n. 152 del 28 maggio 2003 (Villa Literno), la n. 184 del 30 giugno 2003 (per Villa Literno), la n. 171 del 20 giugno 2003 (Pianodardine), n. 162 del 10 giugno 2003 (per Villa Literno), la n, 237 del 22 giugno 2002 (loc Dell'Aversana Giugliano), la n. 228 del 6 agosto 2003 (Villa Literno), la n. 255 del 1 ottobre 2003 (Villa Literno), la n. 259 del 19 luglio 2002 (Caivano area ASI), la n. 281 del 6 agosto 2002 (Loc Brezza Capua), la n. 284 del agosto 2002 (Giugliano loc Dell'Aversana), la n 308 del 23 settembre 2002 (Loc Brezza Capua), la n. 306 del 20 settembre 2002 (Brezza Capua), la n. 337 del 14 ottobre 2002 (Giugliano), la n. 347 del 29 ottobre 2002 (Capua per 120), la n. 380 del 21 novembre 2002 (Capua) la n. 320 del 24 novembre 2003 (Villa Literno loc Lo Spesso), la n. 326 del 27 novembre 2003 (S Maria La Fossa loc Pozzo Bianco), la n. 330 del 4 dicembre 2003 (Villa Literno) la n. 345 del 23 dicembre 2003 (SM La Fossa Loc Pozzo Bianco) il tutto previa acquisizione dei pareri tecnici elaborati da ACAMPORA Salvatore, con le quali si autorizzava il progetto della richiedente società FIBE SPA diretto a realizzare piazzole per lo stoccaggio di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio nonché si autorizzava lo stoccaggio medesimo anche a tempo indeterminato fino alla messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione, così apportando una variante al contratto disciplinante il

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'oneri, secondo cui la società affidataria del servizio doveva, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente dlgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici per conferire le stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti, dall'altro nella possibilità di effettuare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, se realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e nel mantenimento del rapporto contrattuale, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 27 dicembre 2001, 24 gennaio 2003, 21 marzo 2002, 18 aprile 2002, 10 giugno 2002, 19 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, 15 marzo 2003, 8 maggio 2003, 26 maggio 2003, 26 maggio 2003, 28 maggio 2003, 30 giugno 2003, 20 giugno 2003, 10 giugno 2003, 22 giugno 2002, 6 agosto 2003, 1 ottobre 2003, 19 luglio 2002, 6 agosto 2002, agosto 2002, 23 settembre 2002, 20 settembre 2002, 14 ottobre 2002, 29 ottobre 2002, 21 novembre 2002, 24 novembre 2003, 27 novembre 2003, 4 dicembre 2003, 23 dicembre 2003 (date delle rispettive ordinanze).

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, GAMBATO ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

G) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità e in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché



autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, BASSOLINO Antonio, quale commissario straordinario di Governo, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano la ordinanza del 26 marzo 2002 n 119, previa acquisizione del parere tecnico di VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, con cui si autorizzava la realizzazione dell'ampliamento delle piazzole site a Caivano per lo stoccaggio di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio nonché si autorizzava lo stoccaggio medesimo a tempo indeterminato fino alla messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione, così apportando una variante al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'onori, secondo cui la società affidataria del servizio doveva nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo l'esperimento altrimenti di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente d lgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici legati al conferimento delle stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti e dall'altro di potere realizzare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e inoltre nel mantenimento del contratto, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi che seguono.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 26 marzo 2002

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE



*H) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità e in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano la ordinanza del 10 giugno 2002 n 226, previa acquisizione del parere tecnico di VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, con cui si autorizzava la realizzazione di due piazzole site in loc. Dell'Aversana in Giugliano per lo stoccaggio di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio nonché si autorizzava lo stoccaggio medesimo a tempo indeterminato fino alla messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione, così apportando una variante al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'oneri, secondo cui la società affidataria del servizio doveva nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d. lgs. 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente d.lgs. 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici legati al conferimento delle stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti e dall'altro di potere realizzare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e inoltre nel mantenimento del contratto, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi che seguono.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.*

In Napoli dal 10 giugno 2002



ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

I) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare BASSOLINO Antonio, quale commissario straordinario di Governo, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano la ordinanza del 30 luglio 2001 n 383, con la quale autorizzavano FISIA Italimpianti a conferire il materiale stabilizzato prodotto negli impianti di CDR presso le discariche pubbliche utilizzando lo stesso come terra di copertura giornaliera, così apportando una variante al progetto di gara approvato e facente parte integrante - ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - del contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui la società affidataria del servizio doveva produrre compost idoneo a recuperi ambientali, così violando l'art. 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 6, 27, 28 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e connessi decreti ministeriali e delibere in materia di compost per recuperi ambientali e di gestione di discariche, nella parte in cui si autorizzavano le discariche a ricevere il "materiale stabilizzato" quale terreno di copertura giornaliera; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria e alla mandataria FISIA Italimpianti SPA un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel mantenimento del contratto, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 30 luglio 2001

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO




FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE, FACCHI GIULIO, PISAPIA UMBERTO

L) Reato di cui all'art. 110, 40 cpv 81 cpv. c.p. 256 co I e IV Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro con le condotte e le rispettive qualità indicate al capo a) e al capo c), senza autorizzazione o iscrizione, e nell'esercizio di attività imprenditoriale, effettuavano: attività di recupero di rifiuti solidi urbani prodotti in Campania in difformità dalle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di CDR in Campania nella parte in cui prevedevano la produzione di CDR (CER 19.12.10) a norma del DM 5 febbraio 1998 e la produzione di compost per recuperi ambientali, producendo al contrario frazioni di rifiuto derivante da trattamento meccanico non corrispondenti ai CER dichiarati.

In Giugliano, Caivano, Tufino, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia e Pianodardine fino al 15 dicembre 2005

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE SORACE GIUSEPPE

M) Reato di cui agli artt 110, 40 cpv 81 cpv. c.p. 256 co I e II, Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, senza autorizzazione o iscrizione, e nell'esercizio di attività imprenditoriale, effettuavano lo stoccaggio di materiali prodotti presso gli impianti di produzione di CDR; in particolare stoccarono ingenti quantitativi di balle di rifiuto secco, anche in assenza di misure di tutela delle matrici ambientali e con abbandono incontrollato sul suolo del percolato prodotto dalle balle medesime, nonché ingenti quantitativi di sovalli e di frazione umida anche collocandoli all'interno dei capannoni di stabilizzazione, di pre e post raffinazione; il tutto in assenza di iniziative di VANOLI e ACAMPORA dirette a impedire gli stoccaggi e a rimuovere i rifiuti ivi rifiuti. In particolare, e tra l'altro: effettuavano lo stoccaggio di rifiuto secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Caivano sul piazzale esterno del capannone apponendoli su teli di HDPE poggiati sull'asfalto come accertato in Caivano il 20/23.12.04; effettuavano lo stoccaggio di rifiuto umido e secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Giugliano come accertato il 25.8.05;



effettuavano lo stoccaggio di rifiuto secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Caivano, all'interno del capannone cd. di post raffinazione come accertato in Caivano il 16.7.05;

in data 25 agosto 2005 effettuavano lo stoccaggio di rifiuto secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Caivano, all'interno del capannone cd. MVS e in parte del capannone MVA in assenza di autorizzazione, in quanto illegittima, atteso che SORACE Giuseppe, rup del Commissariato Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti, su richiesta della Fibe rilasciava i provvedimenti n. 15100 del 17.7.05, 29.7.05 n.16437, 12.8.05 n. 17433 e 34 illegittimi siccome assunti in violazione degli allora vigenti artt. 27 - 28 e 13 Dlgs 22/97 e 5 L. 225/92.

In Giugliano, Caivano, Tufino, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia e Pianodardine fino al **15 dicembre 2005** per i soggetti incardinati nella ATI affidataria;

fino al maggio 2004 per VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore;

fino al 25 agosto 2005 per il solo SORACE Giuseppe;

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO.

N) Reato di cui agli artt 110, 40 cpv 81 cpv. c.p. 256 co I Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, senza autorizzazione o iscrizione, e nell'esercizio di attività imprenditoriale, effettuavano stoccaggio e recupero non autorizzato di rifiuti speciali, in particolare di pneumatici fuori uso (CER 16.01.03) nonché di altri rifiuti dotati di elevato potere calorifico, destinati alla additivazione prodromica all'aumento del PCI delle balle di cd CDR.

In Caivano, Giugliano, Tufino, Pianodardine, Battipaglia, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, dal 31/12/2001 al **15 dicembre 2005**

VANOLI RAFFAELE

O) Delitto di cui agli art. 61 n. 2, 479 cp perché con nota Commissariale 12370/CD del 28 maggio 2003 indirizzata all'ARPAC dichiarava fatti non corrispondenti al vero, e in particolare, a seguito di Nota ARPAC del 10.2.03 che evidenziava come nell'impianto di produzione di CDR di Caivano non era stato installato il macchinario per la separazione dell'alluminio, precisava falsamente che, sebbene nelle prescrizioni della istruttoria tecnica allegata alla ordinanza commissariale n 13 del 2.2.2000 era stata chiesta l'installazione di tale dispositivo, con l'ordinanza commissariale 154 del 29 maggio 2000, di approvazione del



progetto esecutivo e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di Caivano, "non era più prevista l'adozione del dispositivo summenzionato, ritenendo valide le controdeduzioni presentate dalla FISIA Italimpianti con nota NAP/FIG/OTH/L009 del 9 maggio 2000 ed acquisita da questa struttura con prot. 4049/CD 11.5.2000"; circostanza non conforme al vero, atteso che, a fronte della imposizione della prescrizione n. 25 inerente alla installazione del separatore di alluminio di cui alla ordinanza n. 13 del 2000, con parere tecnico allegato alla ordinanza 154 del 29.5.00 e sottoscritto da ACAMPORA Salvatore e VANOLI Raffaele, pur a fronte della mancata attuazione della citata prescrizione, dichiarava che le prescrizioni erano state ottemperate "essenzialmente" e contestualmente si premurava di indicare le prescrizioni, tra cui la n. 20 e 27, che invece risultavano inadempite, conseguentemente rappresentando falsamente l'avvenuto rispetto della prescrizione relativa alla installazione, mai effettuata, del separatore dell'alluminio; così da una parte illecitamente nascondendo l'inadempimento di FISIA, e dall'altra attestando falsamente che nel richiamato parere tecnico "non era più prevista l'adozione del dispositivo summenzionato".

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di occultare il reato di falsità ideologica di cui alla ordinanza 154 del 29 maggio 2000 commessa da VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, per la quale si procede separatamente.

In Napoli il 28 maggio 2003

SORACE GIUSEPPE, DE BIASIO CLAUDIO,

P) reato di cui all'art. 110 479 cp, perché in concorso tra loro, quali responsabili unici del procedimento, in servizio presso il Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, redigevano nota denominata "Certificazione" nella quale attestavano che gli esiti della campagna di monitoraggio effettuata dalla società Laboratori Gruppo Acea SpA nel periodo dal 8.11.04 al 7.12.04 presso l'impianto di produzione di CDR di Battipaglia gestito dalla società FIBE CAMPANIA SpA ha "esitato valori di indice respirometrico statico della FOS stabilizzata compresi tra 240 e 322... tali da far ritenere i prodotti da conferire nel sito di Basso dell'Olmo pienamente conforme alla disciplina normativa posta a base del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania nonché alle previsioni contrattuali disciplinanti il rapporto tra il commissario.. e l'affidataria del Servizio FIBE CAMPANIA SPA"; circostanze non conformi al vero, atteso che il parametro dell'umidità non rientrava nei limiti previsti dalla ordinanza commissariale 383 del 2001 e che il dettato contrattuale disponeva la produzione di compost per recuperi ambientali, e non di mera frazione organica da conferire in discarica.

In Napoli, il 9.2.2005

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO, ASPRONE SERGIO, DE BIASIO CLAUDIO, SORACE GIUSEPPE, MOGAVERO BRUNO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO



Q) del reato p. e p. dagli artt. 110 61 N. 2) 323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, quali pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento delle loro funzioni e del servizio affidato, CATTANEO e ASPRONE, predisponendo ed avanzando istanze dirette ad ottenere autorizzazioni alla "messa in riserva" di rifiuto avente codice Cer 19.12.12 per l'invio a recupero all'erigendo termovalorizzatore di Acerra ovvero agli impianti di CDR Campania per la relativa "rilavorazione" - forma di "recupero" giuridicamente e contrattualmente non consentita e concretamente irrealizzata -, FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ROMITI Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo spa, ROMITI Paolo, quale direttore commerciale di Fisia Italimpianti e dirigente di Impregilo SPA tutti interessati e beneficiari del provvedimento, DE BIASIO, SORACE e MOGAVERO rispettivamente i primi due RUP e il terzo sub commissario per l'emergenza rifiuti, adottando provvedimenti e atti (nota del 26.2.05, senza protocollo, a firma dei Rup Sorace e De Biasio recante intestazione "UFFICIO dei rup", provvedimento con n. prot non indicato del 27 febbraio 2005 a firma del rup Sorace e ordinanza commissariale n. 001 del 7.3.05) in violazione di legge (artt. 6 lett. L in relazione all'Allegato C punto R13, 27 e 28 dell'allora vigente D. Lgs. 22/97, art. 5 L. 225/92, art. 13 D Lgs 22/97), e in violazione dell'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, autorizzavano la "messa in riserva" di balle di rifiuto "secco" aventi codice Cer 19.12.12 presso piazzole site in Villa Literno (CE) per il futuro e non consentito invio a recupero energetico nell'erigendo termovalorizzatore di Acerra; così intenzionalmente procuravano alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi in Campania un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel mancato inoltro delle citate balle a smaltimento o nella mancata messa in riserva delle citate balle per un recupero attuale, effettivo e consentito presso siti e impianti diversi dall'erigendo termovalorizzatore di Acerra, ovvero a recupero presso siti e impianti altrui, con risparmio di ingenti spese per tali attività, e nella conservazione delle stesse in siti appositamente già locati, in vista di un'auspicata eliminazione degli ostacoli esistenti per l'inoltro nel termovalorizzatore di Acerra, con conseguente produzione di energia elettrica da vendere, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli, dal 26, 27 febbraio 2005, e dal 7 marzo 2005.



ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

R) reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2) 323 c.p., perché, in concorso tra loro, Romiti Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo spa, Romiti Paolo quale direttore commerciale di Fisia SPA e dirigente di Impregilo spa, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., e FIBE CAMPANIA SPA, Ferraris Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, Urciuoli Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, Vanoli Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Acampora Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli, di soggetto preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, emanavano - successivamente a nota prot. FIBE/02/1165 del 7 agosto 2002 sottoscritta da CATTANEO con la quale si rappresentava lo sporadico mancato rispetto dei parametri contrattuali dell'umidità del CDR - la ordinanza 8 agosto 2002 n. 286, con la quale disponevano la deroga, tra l'altro dei parametri contrattuali e normativi del CDR prodotto negli impianti siti in Campania, peraltro stabilendo di effettuare l'analisi delle balle di CDR prodotto al momento del loro recupero presso gli erigendi termovalorizzatori, così apportando una variante al progetto di gara approvato e facente parte integrante - ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - del contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e così violando l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225, disciplinante il potere di ordinanza commissariale, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo l'esperimento altrimenti di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 6, 27, 28, 31, 33 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e connessi decreti ministeriali; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato allo stoccaggio di CDR difforme dalle specifiche contrattuali per il conferimento presso gli erigendi impianti di termovalorizzazione, in modo da realizzare poi il recupero energetico, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste, nonché legato al risparmio dei costi di smaltimento del CDR difforme dai predetti parametri, e al

mantenimento in essere del contratto nonostante la grave inadempienza contrattuale rilevata e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 8 agosto 2002

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

S) reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2) 323 c.p., perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare Vanoli Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Romiti Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo SPA, Romiti Paolo quale direttore commerciale di FISIA spa e dirigente di Impregilo SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di soggetto preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, emanavano - successivamente a nota prot. FIBE/02/1165 del 7 agosto 2002 sottoscritta da CATTANEO con la quale si rappresentava lo sporadico mancato rispetto dei parametri contrattuali dell'umidità del CDR - la ordinanza 3 dicembre 2002 n. 391, con la quale disponevano "di stabilire, nell'attesa di emanazione di specifici provvedimenti legislativi e comunque fino al 31.12.2003, che il combustibile derivato da rifiuti (CDR) prodotto negli impianti ... debba possedere le caratteristiche definite nella tabella allegata al presente provvedimento" tra cui, tra le altre cose, il PCI pari a 12.500 kj/kg e una umidità max del 30%, così apportando una variante al progetto di gara approvato e facente parte integrante - ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - del contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui, al contrario, la società affidataria del servizio doveva produrre CDR a norma del D.M. 5 febbraio 1998 che stabilisce, tra l'altro, per parametro del PCI un valore pari a 15.000 kj/kg e per il parametro della umidità un limite massimo del 25%, così violando l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225, disciplinante il potere di ordinanza commissariale, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di

ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 6, 27, 28, 31, 33 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e connessi decreti ministeriali; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato allo stoccaggio del CDR difforme dalle specifiche contrattuali per il conferimento presso gli erigendi impianti di termovalorizzazione, in modo da effettuare poi il recupero energetico, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste, nonché legato al risparmio dei costi di smaltimento del CDR difforme dai predetti parametri, e al mantenimento in essere del contratto nonostante la grave inadempienza contrattuale rilevata e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 3 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE


T) delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 cp, perché, in concorso tra loro, emanavano la ordinanza 3 dicembre 2002 n. 391, con la quale disponevano "di stabilire, nell'attesa di emanazione di specifici provvedimenti legislativi e comunque fino al 31.12.2003, che il combustibile derivato da rifiuti (CDR) prodotto negli impianti ... debba possedere le caratteristiche definite nella tabella allegata al presente provvedimento" tra cui, tra le altre cose, il PCI pari a 12.500 kj/kg e una umidità max del 30%, attestando falsamente nel corpo della motivazione che " in sede di provvedimento di autorizzazione non sono state esplicitamente definite le caratteristiche del CDR prodotto stoccato od utilizzato", circostanza questa non rispondente al vero, atteso che in realtà le autorizzazioni di tutti gli impianti di produzione di CDR, compresa quella all'esercizio provvisorio, richiamano le ordinanze di approvazione dei progetti nei quali è specificato in più punti che il CDR deve rispettare i parametri del DM 5.2.98.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato di cui al capo che precede.

In Napoli il 3 dicembre 2002

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

U) delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2) 479 cp perché, in concorso tra loro e nelle qualità di cui sopra, nella nota 21613/CD del 6 settembre 2002 indirizzata al Ministero dell'Ambiente e avente ad oggetto "impianti di produzione di CDR nella regione Campania, analisi e qualità del CDR prodotto. Richiesta di parere", attestavano falsamente che ".. è da evidenziare infine che tutti gli impianti suddetti sono stati autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97", circostanza questa non corrispondente al vero, poiché gli impianti di produzione erano stati approvati, nell'ambito di procedura concorsuale a evidenza pubblica nella quale era espressamente prevista la adozione dei parametri qualitativi del CDR stabiliti del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con



ordinanze "extra ordinem" derogatorie ai predetti articoli.
 con l'aggravante di avere commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi a), r) s).
 In Napoli il 6 settembre 2002

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO ASPRONE
 SERGIO, DE BIASIO CLAUDIO, SORACE GIUSEPPE, MOGAVERO BRUNO,
 FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO**

V) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 81 cpv. c.p. 256 comma 1, 3 Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché nell'ambito del medesimo disegno criminoso in relazione al capo q, nelle qualità suesposte e con la condotta descritta al capo q, **CATTANEO e ASPRONE** anche provvedendo e sovrintendendo all'approntamento in Villa Literno Loc lo Spesso di aree delimitate, con all'interno piazzole, con continuativo abbandono nelle stesse di numerose balle di rifiuto "secco" per un totale complessivo di ton 2.000.000 circa e con effettuazione di attività di "monitoraggio" e analisi del rifiuto, in esecuzione dei provvedimenti illegittimi e illeciti di cui al capo q), effettuavano senza autorizzazione una attività di discarica e di gestione di rifiuti.

In Villa Literno Loc lo Spesso condotta in corso

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS
 ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, BASSOLINO ANTONIO,
 VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE**

Z) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 81 cpv. c.p. 256 comma 3 Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché nell'ambito del medesimo disegno criminoso anche in relazione al reato di cui al capo a) e nelle rispettive qualità, **BASSOLINO VANOLI e ACAMPORA** adottando ordinanze anche sine die di stoccaggio di balle di CDR di cui ai capi e ed f e anche consentendo lo stoccaggio di balle non classificabili come CDR, **CATTANEO e FERRARIS** anche provvedendo e sovrintendendo all'approntamento dei siti di stoccaggio nelle località di Giugliano Cava Giuliani, Caivano area ASI, Giugliano loc. Pontericcio, Marcianise, Capua, Capua loc Brezza, Pianodardine, Casalduni, di aree delimitate, con all'interno piazzole, con continuativo abbandono nelle stesse di numerose balle di rifiuto "secco" non qualificabile come CDR e con effettuazione di attività di "monitoraggio" e analisi del rifiuto, effettuavano senza autorizzazione una attività di discarica e di gestione di rifiuti.

In Giugliano Cava Giuliani, Caivano area ASI, Giugliano loc. Pontericcio, Marcianise, Capua, Capua loc Brezza, Pianodardine, Casalduni condotta in corso.

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO CATTANEO
 ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO ACAMPORA SALVATORE
 E VANOLI RAFFAELE**

AA) p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2) 323 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità e in particolare, **VANOLI Raffaele**, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, **ROMITI Pier Giorgio** quale legale rappte di Impregilo SPA **ROMITI PAOLO** quale direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di

IMPREGILO SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento CATTANEO Armando, quale amministratore delegato delle concessionarie FIBE S.p.a. e FIBE CAMPANIA SPA, FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI SPA, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, emanavano la ordinanze n. 234 del 2 settembre 2003 autorizzativa della discarica denominata Cava Ripuaria, la ordinanza n. 236 del 2 settembre 2003, autorizzativa della discarica denominata Villaricca, la ordinanza n. 235 del settembre 2003 autorizzativa della discarica cd di Settecainati, il tutto in assenza delle procedure di legge relative alla autorizzazione di una discarica, così violando gli artt. 27, 28 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e gli artt. 8 e 9 del d. lgs. 36/03, l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225, disciplinante il potere di ordinanza commissariale, con accordo a non allestire e comunque non utilizzare le stesse al fine di evitare proteste della popolazione locale, con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato alla conferma, mediante raggio, del finanziamento del progetto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania da parte della Banche, così da poter proseguire l'esecuzione del contratto. Con l'aggravante di avere commesso il fatto per assicurare il profitto il delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli il 2 settembre 2003

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO PELLICCIA ANGELO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

BB) reato p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Romiti Pier Giorgio quale legale rapp.te pt di Impregilo SPA, Romiti Paolo quale dirigente di Impregilo SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, - successivamente a nota FIBE/N/01/1905 del 22 novembre 2001 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora con cui il direttore generale PELLICCIA Angelo chiedeva la autorizzazione ex art 31 del DPR 25.1.2000 n 34 a



stipulare un contratto di subappalto per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto di CDR di Caivano - dopo aver richiesto all'avv. Enrico Soprano un parere circa il dovere del commissariato di rilasciare la autorizzazione richiesta, dopo che il citato avvocato con parere del 4.12.01 precisava che "... l'autorizzazione richiesta dalla FIBE SPA non può trovare accoglimento ostandovi il chiaro disposto di cui al II comma dell'art. 12 del contratto di appalto, che, conformemente alle corrispondenti previsioni sul punto dell'art 10 del capitolato d'oneri, vieta espressamente la cessione anche parziale a terzi della gestione del servizio oggetto dell'affidamento", emanavano sia la nota n. 38528 del 12 dicembre 2001, con cui dichiaravano falsamente che la tematica del subappalto del servizio di trasporto non trovava disciplina né nell'art 10 del capitolato d'oneri né nell'art. 12 del contratto di appalto, sia tenevano comportamenti con cui, pur a fronte della violazione contrattuale, consentivano la effettuazione dei citati subappalti alle società FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, così consentendo una violazione del dettato normativo nonché contrattuale disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui, al contrario, la società affidataria del servizio non poteva subappaltare la gestione del servizio, comprensiva anche della attività di trasporto sopra descritta, e così violando l'art. 18 D.L. 17.3.1995 n.157 in rel. all'art. 18 L. 19.3.1990 n. 55 relativi al divieto di sub appalto senza autorizzazione, l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato costituente ex lege parte integrante del contratto, gli artt. 3 e segg. del d. lgs. 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica - l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato al risparmio derivante dal non dover approntare una apposita e propria organizzazione di uomini e mezzi, con relative iscrizioni, tra l'altro, in conformità dell'allora vigente art. 30 del d. lgs. 22/97 nell'apposito albo dei trasportatori, nonché nel poter proseguire nella esecuzione del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania anche in presenza di tale violazione contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

In Napoli fino al maggio 2004

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

CC) reato p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p., perché, in concorso tra loro, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, - successivamente a nota



FIBE/N/01/1905 del 22 novembre 2001 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora con cui il direttore generale PELLICCIA Angelo chiedeva la autorizzazione ex art 31 del DPR 25.1.2000 n 34 a stipulare un contratto di subappalto per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto di CDR di Caivano - dopo aver richiesto all'avv. Enrico Soprano un parere circa il dovere del commissariato di rilasciare la autorizzazione richiesta e dopo che il citato avvocato con parere del 4.12.01 precisava che "l'autorizzazione richiesta dalla FIBE SPA non può trovare accoglimento ostandovi il chiaro disposto di cui al II comma dell'art. 12 del contratto di appalto, che, conformemente alle corrispondenti previsioni sul punto dell'art 10 del capitolato d'oneri, vieta espressamente la cessione anche parziale a terzi della gestione del servizio oggetto dell'affidamento", emanavano la nota n. 38528 del 12 dicembre 2001, ove attestavano falsamente che "la richiesta ricevuta non trova disciplina né nell'art 10 del capitolato d'oneri nell'art. 12 del contratto di appalto".
In Napoli il 12 dicembre 2001

CATTANEO ARMANDO

DD) reato di cui all'art. 61 n. 2) 479 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo t, a e c, nella qualità di **pubblico ufficiale**¹, in quanto legale rapp.te di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, società concessionarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania, con nota Fibe del 7 agosto 2002 attestava fatti non corrispondenti al vero, e in particolare che "le caratteristiche del CDR prodotto negli impianti in premessa differiscono occasionalmente per il solo valore della umidità, essendo gli altri elementi contenuti, entro i limiti previsti alla voce 1 dell'allegato 2 - sub allegato 1 - del DM 5.2.98.", circostanza questa non rispondente al vero, atteso che i risultati di analisi di tutti i campioni di CDR, comprensivi del c/d CDR 2, evidenziavano una divergenza rispetto ai limiti minimi del PCI e ai limiti massimi di concentrazione del cloro e una difformità pressoché costante dai limiti dell'umidità.
In Napoli il 7 agosto 2002

BASSOLINO ANTONIO e FACCHI GIULIO

EE) reato di cui all'art 110, 479 cp perché in concorso materiale e morale tra loro, BASSOLINO Antonio nella qualità di Presidente della regione Campania e di Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti uscente, FACCHI Giulio già nella qualità di sub-commissario di Governo, nonché quale estensore del cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr. 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, attestavano falsamente fatti e circostanze non corrispondenti

¹ Modifica questa fatta all'udienza del 5 febbraio 2008.



al vero relativamente alla gestione degli appalti intercorsi tra il Commissariato di Governo e FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA: in particolare dichiaravano che, per quanto riguarda il CDR, "... in sede di gara e negli atti successivi... fu previsto che nella fase... intercorrente tra l'avvio degli impianti di produzione e quelli di recupero del CDR lo stesso potesse essere stoccato e/o posto in riserva per poi essere avviato a combustione, una volta, appunto, avviati gli impianti relegati a tale attività", ed a conforto di ciò richiamavano la ordinanza 3100 del 2000, come modificata dall'art 1 comma 1 della OCPM 3286 del 2003 attributiva del potere di autorizzare, in deroga agli artt 27 e 28 del DLGS 22/97, siti di stoccaggio del CDR, laddove, invece, da una parte, nel bando di gara, nelle lettere di invito e nei ripetuti richiami fatti anche nel capitolato d'oneri e nel contratto alla OPCM 2774/1998 veniva previsto che gli appaltatori dovessero, nelle more della ultimazione dei termovalorizzatori, assicurare comunque il recupero energetico del CDR prodotto inviandolo in impianti esistenti, e, dall'altra, il commissario straordinario non disponeva, in concomitanza della gara e dell'inizio della esecuzione del contratto, del predetto potere di autorizzare siti di stoccaggio, in relazione alla gestione del ciclo dei RSU prodotti in Campania e affidato alle società FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA; dichiaravano che "... non era stato regolamentato a monte il possibile utilizzo della frazione organica stabilizzata (con relativa indicazione delle caratteristiche tecnico scientifiche...)", con ciò omettendo di affermare che, sulla base della procedura di gara e di tutti gli atti conseguenti e connessi, compresi i progetti presentati dalla ATI vincitrice delle due gare relative alla gestione degli RSU prodotti in Campania e le ordinanze di approvazione degli stessi progetti, gli appaltatori avrebbero dovuto produrre "compost" idoneo a recuperi ambientali; affermavano che gli impianti di produzione di CDR avevano lavorato in condizione di sovraccarico laddove, invece, non risulta né risultava all'epoca della citata relazione che gli impianti avessero lavorato in condizioni di sovraccarico; dichiaravano che il predetto sovraccarico aveva inciso "in modo significativo sulla quantità e qualità dei rifiuti in uscita dagli impianti stessi", con ciò omettendo di rappresentare: a) la cattiva gestione degli impianti; b) la assenza di macchinari in grado di assicurare la qualità delle frazioni prodotte a valle degli impianti; c) la correlativa incidenza sul corretto adempimento del contratto stipulato con le ATI della citata cattiva qualità dei rifiuti, siccome non integranti il CDR e il compost dovuti per contratto e della differente quantità degli stessi rispetto a quanto garantito e dovuto; infine rappresentavano, tra gli oneri affrontati dal commissariato, le spese per trasferire in regione e fuori regione i RSU non conferiti negli impianti di produzione di CDR, nonché i materiali prodotti a valle di tale impianti non smaltiti nelle discariche delle ATI, omettendo di dichiarare che costituiva un preciso obbligo contrattuale delle ATI medesime - con relativi oneri e spese a loro carico - lo smaltimento comunque dei rifiuti, anche in caso di fermo impianto.

In Napoli il 20 dicembre 2004



IMPREGILO S.p.a., FIBE S.p.a., FIBE CAMPANIA S.p.a., FISIA Italimpianti S.p.a., GESTIONE NAPOLI S.p.a. in liquidazione

Dell' illecito amministrativo di cui all'art. 24 d lvo 8 giugno 2001, n 231 in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 640 comma I e II n. 1) cp consumato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte descritte appresso e poste in essere in concorso tra ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di Impregilo SPA, società controllante FISIA Italimpianti SPA, FIBE SPA, FIBE CAMPANIA SPA, GESTIONE NAPOLI SPA, ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti e dirigente di Impregilo SPA, CATTANEO Armando e URCIUOLI Vincenzo rispettivamente amministratore delegato e presidente del CDA di FIBE SPA, FIBE CAMPANIA SpA, GAMBATO Roberto Amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA e poi direttore generale di IMPREGILO SPA, FERRARIS Roberto legale rapp.te di FISIA Italimpianti spa, POMPILI Antonio prima dirigente FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA poi di FISIA Italimpianti SPA e legale rapp.te di GESTIONE Napoli SPA, PELLICCIA Angelo direttore generale di FIBE e FIBE Campania SPA, ARAZZINI Settimio dirigente di FISIA Italimpianti SPA, DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, dipendenti di FISIA Italimpianti SPA e responsabili degli impianti rispettivamente della provincia di Napoli e delle altre province campane, MONACO Orazio, FIMIANI Vito, ANGELINO Elpidio, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO Alessandro, MOSCHELLA Pasquale, RUGGIERO Domenico, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, GARBARINO Gabriella responsabile del laboratorio di analisi di FISIA Italimpianti SPA,

in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001 stipulati a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998 che prevedevano i seguenti obblighi:

- a) obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 dei contratti);*
- b) obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 dei contratti);*
- c) gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nei contratti (artt. 2 e 7 dei contratti) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante dei contratti stessi (ex art 110 DPR 21 dicembre 1999, n. 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:*
 - I. produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;*
 - II. produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;*




III. produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;
IV. produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;

d) obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;

e) divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.

f) assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 dei contratti).

condotte consistite nel porre in essere artifici e raggiri diretti a: a) rappresentare falsamente la produzione di compost idoneo a recuperi ambientali così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica, e successivamente presentare come corrispondente agli obblighi contrattuali la produzione di compost "fuori specifica" con codice CER 190503 - in concorso con gli organi commissariali - e il tutto producendo in realtà un rifiuto del tutto difforme dagli obblighi contrattuali nonché da quanto comunque rappresentato con i codici CER 190503 utilizzati; b) rappresentare falsamente la produzione di CDR conforme alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998 sia all'atto della partecipazione alla gara che successivamente nel corso della esecuzione del contratto, ciò anche mediante il costante utilizzo di codici CER non rappresentativi delle reali caratteristiche del rifiuto "secco" e la successiva produzione di analisi alterate o comunque parziali, frutto di attività di prelievo e campionamento non rappresentative del reale processo di lavorazione, né tantomeno di tutte le tipologie di rifiuto secco prodotto (cd CDR 2 oltre che CDR 1), peraltro compiuta anche previo ricorso a procedure di additivazione con rifiuto speciale non autorizzate; c) rappresentare falsamente di adempiere all'obbligo di assicurare il recupero energetico nelle more della realizzazione degli impianti di CDR in Campania, sia all'atto di partecipazione alla gara, mediante espressa garanzia resa per iscritto, che successivamente mediante allocazione in apposite piazzole delle balle di "CDR" prodotto, in luogo dell'immediato conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti; d) rappresentare falsamente la corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così contribuendo a costituire una apparenza, anche mediante silenzio serbato, di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti, ciò nonostante la inidoneità tecnica degli impianti stessi e la disorganizzazione gestionale; così inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225, al Servizio nazionale della protezione civile, in persona del suo rappresentante p.t., il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. - che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose OPCM ed Ordinanze Ministeriali dirette a fronteggiare la dichiarata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, senza adottare alcuna iniziativa e impartire



disposizioni dirette a far cessare e contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta Ati e dai suoi organi e rappresentanti - e così procurando alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania l'ingiusto profitto consistente nel mantenimento dei contratti di appalto, nella edificazione degli impianti di produzione di CDR e del termovalorizzatore di Acerra, nonché nella ordinaria prosecuzione - nonostante gli inadempimenti contrattuali - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania con conseguente incameramento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti, dell'adeguamento biennale della tariffa di conferimento (cfr. art 4 ult. comma dei contratti) attribuitasi in violazione dei contratti, della percentuale prevista per l'attività di riscossione delle somme dovute dai comuni, e di tutte le somme percepite a vario titolo in ragione dell'attività svolta e non girate ai comuni e comunque di tutti gli interessi maturati - o in ogni caso nella maturazione di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico per la attività di ricezione dei rifiuti solidi urbani, e per ogni altra funzione connessa -, nella acquisizione e comunque nella mancata restituzione dell'importo di € 53 milioni erogati dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per la costruzione degli impianti di produzione di CDR nelle province diverse da quella di Napoli, e infine di ogni risparmio a vario titolo determinato da altre violazioni contrattuali, quali la mancata ricezione di tutti i rifiuti e mancata effettuazione del loro relativo smaltimento (con conseguente impegno di spesa aggiuntivo e non previsto per i Comuni e per il Commissario di seguito menzionato) e la mancata e integrale corresponsione delle spese connesse per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione e contestualmente cagionando i seguenti danni: a) rallentamenti e interruzioni del servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani da parte degli impianti di produzione di CDR con conseguente accumulo degli stessi in strada, ovvero presso siti di trasferimento e stoccaggio approntati dai Sindaci ovvero autorizzati dal commissario di governo per l'emergenza rifiuti con conseguenti spese per il loro allestimento e gestione, e con relativo trasporto - a spese del Commissario di governo - presso siti di smaltimento, anche ubicati all'estero, del rifiuto solido urbano non ricevuto dalla ATI affidataria, nonché corresponsione o comunque assunzione dell'onere da parte del commissariato stesso di finanziare almeno parte delle spese per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione; b) necessità per l'amministrazione appaltante di sostenere un dispendio di uomini e mezzi per contestare - anche in via di autotutela - all'ATI affidataria gli inadempimenti contrattuali, per pretendere le prestazioni dovute, per effettuare una nuova gara al fine di affidare ad altro soggetto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti in Campania; c) danno al territorio derivante dalla creazione di discariche composte da balle di rifiuto secco, falsamente qualificato come CDR, con deterioramento di risorse naturali; d) danno per gli enti comunali in ragione della corresponsione di una tariffa parametrata a un servizio non adempiuto; e) danno rispettivamente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania - e per i comuni per la mancata



restituzione delle somme anticipate per la edificazione degli impianti nelle province campane diverse da quella di Napoli nonché di tutte le somme a qualsiasi titolo assicurate e per l'omessa corresponsione delle royalties e delle somme comunque dovute siccome indicate nel contratto e nelle relative integrazioni; il tutto con la partecipazione attiva ed omissiva di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, PISAPIA Umberto, i quali, nella qualità e con le condotte di seguito esposte, ed avendo assunto l'obbligo di sovrintendere e assicurare la corretta gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, consentivano e non impedivano che la ATI affidataria ponesse in essere gli artifici e raggiri sopra indicati, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi pubblici richiamati acquisissero piena cognizione dell'inadempimento contrattuale della ATI affidataria.

Fatti commessi sulla base delle seguenti condotte soggettive:

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.


CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive,



sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, , partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far



apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza



esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, sovrintendeva e dirigeva alla gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione CDR e Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenziando il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione



di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva,



in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; adottando la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni



commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

FACCHI Giulio, avvalendosi della esperienza di subcommissario per l'emergenza rifiuti, predisponendo e redigendo la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo

Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dei Comuni ubicati in Regione Campania, dello Stato, in particolare della presidenza del Consiglio dei Ministri che, quale organo di Protezione Civile, disponeva, avvalendosi del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'effettuazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani; di avere commesso i fatti nella qualità rispettivamente di incaricati di pubblico servizio (tutti i soggetti incardinati



nelle società) e di pubblici ufficiali (con riferimento ai soggetti incardinati nella struttura commissariale); di avere cagionato un danno di particolare gravità.

Fatti tutti commessi da soggetti apicali e da soggetti sottoposti alla altrui direzione nell'ambito delle suindicate società, nell'interesse e a vantaggio delle società medesime e in assenza delle condizioni impeditive di cui agli artt 6 e 7 del dlgs 231/01, atteso che le società non adottavano tempestivamente e prima della commissione del reato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato commesso dai soggetti incardinati, non adottavano comunque modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, non attuavano efficacemente i predetti modelli tardivamente approntati, non vigilavano - mediante gli organi di controllo - sul rispetto dei modelli, nonché - piuttosto che esercitare poteri di controllo e vigilanza sui sottoposti diretti a evitare la consumazione del reato - impartivano, attraverso gli organi apicali, indirizzi diretti a realizzare il reato stesso.

In Napoli fino al 15 dicembre 2005.

PARTI CIVILI COSTITUITE:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Ministro p.t., nonché **COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi assistiti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale sono domiciliati in Napoli, alla via Diaz n. 11, in persona dell'Avvocato dello Stato Federico Vigoriti, avvisato, **assente**


REGIONE CAMPANIA, in persona del Curatore Speciale avv. Roberto Fiore, difesa dall'avv. Giuseppe Vitiello, presente

Comuni campani, tutti in persona del sindaco p.t.:

1. **ACERRA** difeso dall'avv. Maurizio Balletta presente
2. **AFRAGOLA** difeso dall'avv. M. Luisa Errichiello, avvisata, **assente**
3. **AIELLO DEL SABATO** difeso dall'avv. Gianfranco Antonelli presente
4. **ALIFE** difeso dall'avv. Ercole Di Baia, avvisato, **assente**
5. **ARIANO IRPINO** difeso dall'avv. Maria Grazia Pizzo presente
6. **ARIENZO** difeso dall'avv. Michele Di Fraia sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo presente
7. **ARZANO** difeso dall'avv. Angela Russo sostituita dall'avv. Raimondo Capasso, presente
8. **ATRIPALDA** difeso dall'avv. Flavio Pascarosà presente
9. **AVERSA** difeso dall'avv. Raffaele Micillo, avvisato, **assente**
10. **BACOLI** difeso dall'avv. Paolo Urciuolo presente
11. **BELLONA (CE)** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
12. **BOSCOREALE** difeso dall'avv. Francesco Bonaduce sostituito dall'avv. Alfonso Galluzzo pres.
13. **BRUSCIANO** difeso dall'avv. Geremia Biancardi sostituito dall'avv. Corrado Esposito presente
14. **CAIVANO** difeso dall'avv. Francesco de Beaumont sostituito dall'avv. Flavio Pascarosà presente
15. **CALVI RISORTA** difesa dall'avv. Salvatore Sorice sostituito dall'avv. F. Letizia, presente
16. **CAMPAGNA (SA)** difeso dall'avv. Walter Capasso, avvisato, **assente**
17. **CAMPOSANO** difeso dall'avv. Giuseppe Siciliano, avvisato, **assente**



18. **CANCELLO E ARNONE** - avv. Alfonso Baldascino sostituito dall'avv. Mirella Baldascino, pres.
19. **CAPRIGLIA IRPINA** difeso dall'avv. Domenico Spiniello presente
20. **CAPUA (CE)** difeso dall'avv. Renato Jappelli sostituito dall'avv. Chiara Di Cresce presente
21. **CARBONARA DI NOLA** difeso dall'avv. Nello Sgambato, avvisato, **assente**
22. **CARDITO** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
23. **CARINARO** difeso dall'avv. Luciano Costanzo sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo presente
24. **CARINOLA** difeso dall'avv. Luigi Iannettone sostituito dall'avv. Andrea Pepe presente
25. **CASAGIOVE** difeso dall'avv. Mario Mangazzo sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo presente
26. **CASAL DI PRINCIPE** difeso avv. Anna Gargiulo sostituita dall'avv. Mirella Baldascino presente
27. **CASAMARCIANO** difeso dall'avv. Gianfranco Antonelli presente
28. **CASANDRINO** difeso dall'avv. Pietro Lamanna presente
29. **CASAPESENNA** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
30. **CASAPULLA** difeso dall'avv. Gianfranco Carbone sostituito dall'avv. Matteo Marchetti, pres.
31. **CASOLA DI NAPOLI** difeso dall'avv. Anna Sonia Falanga, avvisata, **assente**
32. **CASORIA** difeso dall'avv. Armando Profili, avvisato, **assente**
33. **CELLOLE** difeso dall'avv. Giuseppe Bove, avvisato, **assente**
34. **CESA** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
35. **CESINALI** difeso dall'avv. Gianfranco Antonelli presente
36. **CHIUSANO DI SAN DOMENICO** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
37. **CICCIANO** difeso dall'avv. Giovanni Bianco sostituito dall'avv. Giovanna Visone presente
38. **COMIZIANO** difeso dall'avv. Antonio Santorelli sostituito dall'avv. Antonino Pipino presente
39. **CRISPANO** difeso dall'avv. Giuliano Agliata sostituito dall'avv. Paolo Giannarini presente
40. **CURTI** difeso dall'avv. Giovanni Nacca sostituito dall'avv. F. Letizia presente
41. **FORINO** difeso dall'avv. Giovannangelo De Giovanni, avvisato, **assente**
42. **FORIO** difeso dall'avv. Giuseppe Ciullo presente
43. **FRAGNETO MONFORTE** difeso dall'avv. Mauro Carrozzini presente
44. **FRANCOLISE** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
45. **FRIGNANO** difeso dall'avv. Domenico Cesaro sostituito dall'avv. Mirella Baldascino presente
46. **GALLO MATESE** difeso dall'avv. Emilio Russo sostituito dall'avv. Anna Lisa Simone presente
47. **GIUGLIANO** difeso dall'avv. Antimo D'Alterio, avvisato, **assente**
48. **GRAGNANO (NA)** difeso dall'avv. Michele Di Martino, avvisato, assente
49. **GRECI (AV)** difeso dall'avv. Pasquale Giovannelli, avvisato, **assente**
50. **GRICIGNANO DI AVERSA** difeso dall'avv. Raffaele Costanzo presente
51. **GRUMO NEVANO** difeso dall'avv. Pietro Lamanna presente
52. **ISCHIA (NA)** difeso dall'avv. Gennaro Tortora presente
53. **LACCO AMENO** difeso dall'avv. Salvatore Conte, avvisato, **assente**
54. **LIVERI** difeso dall'avv. Arcangelo Urraro, avvisato, **assente**
55. **LUSCIANO** difeso dall'avv. Giuliano Agliata sostituito dall'avv. Paolo Giannarini presente
56. **MADDALONI** difeso dall'avv. Alberto Barletta, avvisato, **assente**
57. **MARIGLIANELLA** difeso dall'avv. Giovanni Bianco sostituito dall'avv. Giovanna Visone pres.
58. **MERCOGLIANO** difeso dall'avv. Italo Benigni sostituito dall'avv. Anna Caserta presente
59. **MOIANO** difeso dall'avv. Antonio Pio Morcone presente
60. **MONDRAGONE** difeso dall'avv. Antonio Migliore, avvisato, **assente**
61. **MONTECORVINO PUGLIANO** avv. Stefano Della Corte sost. avv. Giuseppe Barbato presente
62. **MONTEFREDANE** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
63. **MONTEMARANO** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
64. **MONTORO SUPERIORE** difeso dall'avv. Giuseppe Scafuro presente
65. **MORCONE** difeso dall'avv. Andrea De Longis sostituito dall'avv. Mauro Carrozzini presente
66. **NOLA** difeso dall'avv. Giancarlo Biancardi sostituito dall'avv. Corrado Esposito presente
67. **ORTA DI ATELLA** difeso dall'avv. Vincenzo Guida sost. dall'avv. Mirella Baldascino presente



68. **PAGANI** difeso dall'avv. Giuseppe Serritiello, avvisato, **assente**
69. **PALMA CAMPANIA** difeso dall'avv. Mario Papa sostituito dall'avv. Raimondo Capasso, pres.
70. **PAOLISI** difeso dall'avv. Pietro Palma sostituito dall'avv. Antonio Pio Morcone presente
71. **PASTORANO** difeso dall'avv. Carla Della Cioppa presente
72. **PIETRAVAIRANO** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
73. **PIGNATARO MAGGIORE** difeso dall'avv. Alfonso Quarto sost. avv. Raffaele Costanzo, pres.
74. **POGGIOMARINO** difeso dall'avv. Raffaele Solano presente
75. **POLLENA TROCCHIA** difeso dall'avv. Carmine Panarella sost. avv. Corrado Esposito, pres.
76. **POZZUOLI** difeso dall'avv. Luigi De Vita, avvisato, **assente**
77. **PROCIDA** difeso dall'avv. Guido Izzo, avvisato, **assente**
78. **QUALIANO** difeso dall'avv. Annamaria Picascia sostituita dall'avv. Corrado Esposito presente
79. **QUINDICI (AV)** difeso dall'avv. Angelina Lauro, avvisata, **assente**
80. **RECALE** difeso dall'avv. Luigi De Pascale sostituito dall'avv. Corrado Esposito presente
81. **ROCCARAINOLA** difeso dall'avv. Giancarlo Biancardi sost. dall'avv. Corrado Esposito pres.
82. **ROCCAROMANA** difeso dall'avv. Emilio Russo sostituito dall'avv. Anna Lisa Simone, pres.
83. **SAN CIPRIANO D'AVERSA** difeso dall'avv. Raffaele Micillo, avvisato, **assente**
84. **SAN FELICE A CANCELLO** difeso dall'avv. Pasquale Gatti presente
85. **SAN GENNARO VESUVIANO** difeso dall'avv. Antonio Pesce, avvisato, **assente**
86. **SAN GIUSEPPE VESUVIANO** - avv. Mario Papa sostituito dall'avv. Raimondo Capasso, pres.
87. **SAN MARCELLINO** difeso dall'avv. Alfonso Quarto sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo pres.
88. **SAN PAOLO BEL SITO** difeso dall'avv. Antonio Scala, avvisato, **assente**
89. **SAN PRISCO** difeso dall'avv. Raffaele Costanzo presente
90. **SANTA MARIA A VICO** - avv. Pasquale Vigliotti sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo pres.
91. **SANTA MARIA CAPUA VETERE** difeso dall'avv. Vincenzo Alesci , avvisato, **assente**
92. **SANTA MARIA LA FOSSA** difeso dall'avv. Angelo Mirra, avvisato, **assente**
93. **SANT'ANASTASIA** difeso dall'avv. Maria Esposito Gonella, avvisata, **assente**
94. **SANT'ANTIMO** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
95. **SANT'ARPINO** difeso dall'avv. Raffaele Costanzo presente
96. **SAVIANO** difeso dall'avv. Erasmo Fuschillo, avvisato, **assente**
97. **SAVIGNANO IRPINO** difeso dall'avv. Pasquale Giovannelli, avvisato, **assente**
98. **SERINO** difeso dall'avv. Generoso Pagliarulo presente
99. **SOLOFRA** difeso dall'avv. Giovanni Iacobelli sostituito dall'avv. Generoso Pagliarulo presente
100. **SOMMA VESUVIANA** difeso dall'avv. Corrado Esposito, presente
101. **SPARANISE** difeso dall'avv. Dario Mancino sostituito dall'avv. Chiara Di Cresce presente
102. **STRIANO** difeso dall'avv. Sabrina Castaldo sostituita dall'avv. Nicola Majatico presente
103. **SUCCIVO** difeso dall'avv. Vincenzo Guida sostituito dall'avv. Mirella Baldascino presente
104. **SUMMONTE** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
105. **TEANO** difeso dall'avv. Michele Di Fraia sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo presente
106. **TELESE TERME** difeso dall'avv. Nicola Majatico presente
107. **TERZINGNO** difeso dall'avv. Angelo Bianco sostituito dall'avv. Corrado Esposito presente
108. **TEVEROLA** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
109. **TRECASE** difeso dall'avv. Giuseppe Barbato presente
110. **TRENTOLA DUCENTA** difeso dall'avv. Clemente Enselmi presente
111. **VILLA DI BRIANO** difeso dall'avv. Alfonso Quarto sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo, pres.
112. **VILLA LITERNO** difeso dall'avv. Michele Di Fraia sostituito dall'avv. Raffaele Costanzo, pres.
113. **VILLARICCA** difeso dall'avv. Enzo Napolano, avvisato, **assente**
114. **VOLLA** difeso dall'avv. Giuseppe Pellegrino sostituito dall'avv. Antonino Pipino presente



Associazioni e persone fisiche

- **CODACONS CAMPANIA** difeso dall'avv. Matteo Marchetti, presente
- **CODACONS ONLUS con sede in Roma**, difeso dall'avv. Antonio Castiello sostituito dall'avv. Mauro Carrozzini, presente
- **COMUNITÀ MONTANA ALTO TAMMARO**, difesa dall'avv. Nicola Majatico presente
- **Associazione "WWF Italia" in proprio e in sostituzione delle Amministrazioni Provinciali campane**, difesa dall'avv. Maurizio Balletta, presente
- **COMITATO GIURIDICO DI DIFESA ECOLOGICA** difeso dall'avv. Giovanni Bianco sostituito dall'avv. Giovanna Visone, presente
- **Associazione "ITALIA NOSTRA"** difesa dall'avv. Oreste Cantillo, presente
- **Associazione "Verdi Ambiente e Società"** difesa dall'avv. Luciano Santoianni, presente
- **ADICONSUM** difesa dall'avv. Carlo Maria Pirone, avvisato, assente
- **Associazione "OXIGENO"**, difesa dall'avv. Anna Iossa, avvisata, assente
- **Laezza Francesco, Laezza Vincenzo, Laezza Mario e Laezza Giuseppe – agricoltori**, difesi dall'avv. Anna Iossa, avvisata, assente
- **Perrotta Angelo** difeso dall'avv. Anna Iossa, avvisata, assente
- **Cannavacciuolo Mario** difeso dall'avv. Giovanni Bianco sostituito dall'avv. Giovanna Visone presente
- **Castaldo Francesca** difesa dall'avv. Arturo Buongiovanni sostituito dall'avv. Giovanna Visone presente
- **Cannavacciuolo Sabatino, Cannavacciuolo Maddalena, Cannavacciuolo Enzo e Cannavacciuolo Orsola**, difesi dall'avv. Giovanna Visone, presente

Evidenziate le seguenti fonti di prova, anche in ordine all'illecito amministrativo da reato:

- 1) sopralluoghi;
- 2) ispezioni locali;
- 3) perquisizioni locali;
- 4) documentazione acquisita;
- 5) assunzioni di informazioni.
- 6) interrogatori;
- 7) intercettazioni telefoniche.
- 8) consulenze tecniche;

Individuate le persone offese, anche in ordine all'illecito amministrativo da reato, in:

-Province campane tutte in persona del legale rappresentante p.t.:

- Provincia di Napoli
- Provincia di Caserta
- Provincia di Salerno
- Provincia di Benevento
- Provincia di Avellino



-Comuni Campani, tutti in persona del Sindaco p.t.:

- | | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------------|
| 1. | Acerno | 49. | Cairano |
| 2. | Agropoli | 50. | Calabritto |
| 3. | Ailano | 51. | Calitri |
| 4. | Aiola | 52. | Calvanico |
| 5. | Albanella (SA) | 53. | Calvi |
| 6. | Alfano | 54. | Calvizzano |
| 7. | Altavilla Irpina | 55. | Camerota |
| 8. | Altavilla Silentina | 56. | Camigliano |
| 9. | Allignano | 57. | Campolattaro |
| 10. | Amalfi | 58. | Campoli del Monte Taburno |
| 11. | Amorosi | 59. | Campora |
| 12. | Anacapri | 60. | Candida (AV) |
| 13. | Andretta | 61. | Cannalonga |
| 14. | Angri | 62. | Capaccio-Paestum |
| 15. | Apice | 63. | Capodrise |
| 16. | Apollosa | 64. | Caposele |
| 17. | Aquara | 65. | Capri |
| 18. | Aquilonia | 66. | Capriati a Volturno |
| 19. | Arpaia | 67. | Carife |
| 20. | Arpaise | 68. | Carinaro |
| 21. | Ascea | 69. | Casal Velino |
| 22. | Atena Lucana | 70. | Casalbore |
| 23. | Atrani | 71. | Casalbuono |
| 24. | Auletta | 72. | Casalduni |
| 25. | Avella | 73. | Casaletto Spartano |
| 26. | Avellino | 74. | Casalnuovo di Napoli |
| 27. | Bagnoli Irpino | 75. | Casaluce |
| 28. | Baia e Latina | 76. | Casamicciola Terme |
| 29. | Baiano | 77. | Casavatore |
| 30. | Barano d'Ischia | 78. | Cassano Irpino |
| 31. | Baronissi | 79. | Castel Baronia |
| 32. | Baselice | 80. | Castel Campagnano |
| 33. | Battipaglia | 81. | Castel di Sasso |
| 34. | Bellizzi | 82. | Castel Morrone |
| 35. | Bellosguardo | 83. | Castel San Giorgio |
| 36. | Benevento | 84. | Castel San Lorenzo |
| 37. | Bisaccia | 85. | Castel Volturno |
| 38. | Bonea | 86. | Castelcivita |
| 39. | Bonito (AV) | 87. | Castelfranci |
| 40. | Boscotrecase | 88. | Castelfranco in Miscano |
| 41. | Bracigliano | 89. | Castellabate |
| 42. | Bucciano | 90. | Castellammare di Stabia |
| 43. | Buccino | 91. | Castello del Matese |
| 44. | Buonabitacolo | 92. | Castello di Cisterna |
| 45. | Buonalbergo | 93. | Castelnuovo Cilento |
| 46. | Caggiano | 94. | Castelnuovo di Conza |
| 47. | Caianello | 95. | Castelpagano |
| 48. | Caiazzo | 96. | Castelpoto |



- | | | | |
|------|-----------------------------|------|--------------------------|
| 97. | Castelvenere | 148. | Frattamaggiore |
| 98. | Castelvetere in Val Fortore | 149. | Frattaminore |
| 99. | Castelvetere sul Calore | 150. | Frigento |
| 100. | Castiglione del Genovesi | 151. | Furore (SA) |
| 101. | Cautano | 152. | Futani |
| 102. | Cava de' Tirreni | 153. | Galluccio |
| 103. | Celle di Bulgheria | 154. | Gesualdo (AV) |
| 104. | Centola | 155. | Giano Vetusto |
| 105. | Ceppaloni | 156. | Giffoni Sei Casali |
| 106. | Ceraso | 157. | Giffoni Valle Piana |
| 107. | Cercola | 158. | Ginestra degli Schiavoni |
| 108. | Cerreto Sannita | 159. | Gioi |
| 109. | Cervinara | 160. | Gioia Sannitica |
| 110. | Cervino (CE) | 161. | Giugliano |
| 111. | Cetara | 162. | Giungano |
| 112. | Chianche | 163. | Gragnano |
| 113. | Cicerale | 164. | Grazzanise |
| 114. | Cimitile | 165. | Grottaminarda |
| 115. | Ciorlano | 166. | Grottolella |
| 116. | Circello | 167. | Guardia Lombardi |
| 117. | Colle Sannita | 168. | Guardia Sanframondi |
| 118. | Colliano | 169. | Ispani |
| 119. | Conca dei Marini | 170. | Lacedonia |
| 120. | Conca della Campania | 171. | Lapio |
| 121. | Contrada (AV) | 172. | Laureana Cilento |
| 122. | Controne | 173. | Laurino |
| 123. | Contursi Terme | 174. | Laurito |
| 124. | Conza della Campania | 175. | Lauro (AV) |
| 125. | Corbara | 176. | Laviano |
| 126. | Corleto Monforte | 177. | Letino |
| 127. | Cuccaro Vetere | 178. | Lettere (NA) |
| 128. | Cusano Mutri | 179. | Liberi |
| 129. | Domicella | 180. | Limatola |
| 130. | Dragoni | 181. | Lioni |
| 131. | Dugenta | 182. | Luogosano |
| 132. | Durazzano | 183. | Lustra |
| 133. | Eboli | 184. | Macerata Campania |
| 134. | Ercolano | 185. | Magliano Vetere |
| 135. | Faicchio | 186. | Maiori |
| 136. | Falciano del Massico | 187. | Manocalzati |
| 137. | Felitto | 188. | Marano di Napoli |
| 138. | Fisciano | 189. | Marcianise |
| 139. | Flumeri | 190. | Marigliano |
| 140. | Foglianise | 191. | Marzano Appio |
| 141. | Foiano di Val Fortore | 192. | Marzano di Nola |
| 142. | Fontanarosa | 193. | Massa di Somma |
| 143. | Fontegreca | 194. | Massa Lubrense |
| 144. | Forchia | 195. | Melito di Napoli |
| 145. | Formicola | 196. | Melito Irpino |
| 146. | Fragneto l'Abate | 197. | Melizzano |
| 147. | Frasso Telesino | 198. | Mercato San Severino |



199.	Meta (NA)	250.	Paupisi
200.	Mignano Monte Lungo	251.	Pellezzano
201.	Minori	252.	Perdifumo
202.	Mirabella Eclano	253.	Perito
203.	Moio della Civitella	254.	Pertosa
204.	Molinara	255.	Pesco Sannita
205.	Montaguto	256.	Petina
206.	Montano Antilia	257.	Petraro Irpino
207.	Monte di Procida	258.	Piaggine
208.	Monte San Giacomo	259.	Piana di Monte Verna
209.	Montecalvo Irpino	260.	Piano di Sorrento
210.	Montecorice	261.	Piedimonte Matese
211.	Montecorvino Rovella	262.	Pietradefusi
212.	Montefalcione	263.	Pietramelara
213.	Montefalcone di Val Fortore	264.	Pietraroja
214.	Monteforte Cilento	265.	Pietrastornina
215.	Monteforte Irpino	266.	Pietrelcina
216.	Montefusco	267.	Pimonte
217.	Montella	268.	Pisciotta
218.	Montemiletto	269.	Polla
219.	Montesano sulla Marcellana	270.	Pollica
220.	Montesarchio	271.	Pomigliano d'Arco
221.	Monteverde	272.	Pompei
222.	Montoro Inferiore	273.	Ponte (BN)
223.	Morigerati	274.	Pontecagnano Faiano
224.	Morra De Sanctis	275.	Pontelandolfo
225.	Moschiano	276.	Pontelatone
226.	Mugnano del Cardinale	277.	Portici
227.	Mugnano di Napoli	278.	Portico di Caserta
228.	Napoli	279.	Positano
229.	Nocera Inferiore	280.	Postiglione
230.	Nocera Superiore	281.	Praiano
231.	Novi Velia	282.	Prata di Principato Ultra
232.	Nusco	283.	Prata Sannita
233.	Ogliastro Cilento	284.	Pratella
234.	Olevano sul Tusciano	285.	Pratola Serra
235.	Oliveto Citra	286.	Presenzano
236.	Omignano	287.	Prignano Cilento
237.	Orria	288.	Puglianello
238.	Ospedaletto d'Alpinolo	289.	Quadrelle
239.	Ottati	290.	Quarto (NA)
240.	Ottaviano (NA)	291.	Ravello
241.	Padula	292.	Raviscanina
242.	Paduli	293.	Reino
243.	Pago del Vallo di Lauro	294.	Riardo
244.	Pago Veiano	295.	Ricigliano
245.	Palomonte	296.	Rocca d'Evandro
246.	Pannarano	297.	Rocca San Felice
247.	Parete (CE)	298.	Roccabascerana
248.	Paroline	299.	Roccadaspide
249.	Paternopoli	300.	Roccalgoriosa

- | | | | |
|------|---------------------------|------|------------------------------|
| 301. | Roccamonfina (CE) | 352. | San Vitaliano |
| 302. | Roccapiemonte | 353. | Santa Croce del Sannio |
| 303. | Rocchetta e Croce | 354. | Santa Lucia di Serino |
| 304. | Rofrano | 355. | Santa Maria la Carità |
| 305. | Romagnano al Monte | 356. | Santa Marina (SA) |
| 306. | Roscigno | 357. | Santa Paolina |
| 307. | Rotondi | 358. | Sant'Agata de' Goti |
| 308. | Rutino | 359. | Sant'Agnello |
| 309. | Ruviano | 360. | Sant'Andrea di Conza |
| 310. | Sacco | 361. | Sant'Angelo a Cupolo |
| 311. | Sala Consilina | 362. | Sant'Angelo a Fasanella |
| 312. | Salento (SA) | 363. | Sant'Angelo a Scala |
| 313. | Salerno | 364. | Sant'Angelo all'Esca |
| 314. | Salvitelle | 365. | Sant'Angelo d'Alife |
| 315. | Salza Irpina | 366. | Sant'Angelo dei Lombardi |
| 316. | San Bartolomeo in Galdo | 367. | Sant'Antonio Abate (NA) |
| 317. | San Cipriano Picentino | 368. | Sant'Arcangelo Trimonte |
| 318. | San Giorgio a Cremano | 369. | Sant'Arsenio |
| 319. | San Giorgio del Sannio | 370. | Sant'Egidio del Monte Albino |
| 320. | San Giorgio La Molarà | 371. | Santo Stefano del Sole |
| 321. | San Giovanni a Piro | 372. | Santomenna |
| 322. | San Gregorio Magno | 373. | Sanza |
| 323. | San Gregorio Matese | 374. | Sapri |
| 324. | San Leucio del Sannio | 375. | Sarno |
| 325. | San Lorenzello | 376. | Sassano |
| 326. | San Lorenzo Maggiore | 377. | Sassinoro |
| 327. | San Lupo | 378. | Scafati |
| 328. | San Mango Piemonte | 379. | Scala (SA) |
| 329. | San Mango sul Calore | 380. | Scampitella |
| 330. | San Marco dei Cavoti | 381. | Scisciano |
| 331. | San Marco Evangelista | 382. | Senerchia |
| 332. | San Martino Sannita | 383. | Serramezzana |
| 333. | San Martino Valle Caudina | 384. | Serrara Fontana |
| 334. | San Marzano sul Sarno | 385. | Serre |
| 335. | San Mauro Cilento | 386. | Sessa Aurunca |
| 336. | San Mauro la Bruca | 387. | Sessa Cilento |
| 337. | San Michele di Serino | 388. | Siano |
| 338. | San Nazzaro (BN) | 389. | Sicignano degli Alburni |
| 339. | San Nicola Baronia | 390. | Sirignano |
| 340. | San Nicola la Strada | 391. | Solopaca |
| 341. | San Nicola Manfredi | 392. | Sorbo Serpico |
| 342. | San Pietro al Tanagro | 393. | Sorrento |
| 343. | San Pietro Infine | 394. | Sperone |
| 344. | San Potito Sannitico | 395. | Stella Cilento |
| 345. | San Potito Ultra | 396. | Stio |
| 346. | San Rufo | 397. | Sturno |
| 347. | San Salvatore Telesino | 398. | Taurano |
| 348. | San Sebastiano al Vesuvio | 399. | Taurasi |
| 349. | San Sossio Baronia | 400. | Teggiano |
| 350. | San Tammaro | 401. | Teora |
| 351. | San Valentino Torio | 402. | Tocco Caudio |



403.	Tora e Picilli	421.	Valle Agricola
404.	Torchiaro	422.	Valle dell'Angelo
405.	Torella dei Lombardi	423.	Valle di Maddaloni
406.	Torraca	424.	Vallesaccarda
407.	Torre Annunziata	425.	Vallo della Lucania
408.	Torre del Greco	426.	Valva (SA)
409.	Torre Le Nocelle	427.	Venticano
410.	Torre Orsaia	428.	Vibonati
411.	Torrecuso	429.	Vico Equense
412.	Torrioni	430.	Vietri sul Mare
413.	Tortorella	431.	Villamaina
414.	Tramonti (SA)	432.	Villanova del Battista
415.	Trentinara	433.	Visciano
416.	Trevico	434.	Vitulano
417.	Tufino	435.	Vitulazio
418.	Tufo (AV)	436.	Volturara Irpina
419.	Vairano Patenora	437.	Zungoli
420.	Vallata		

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 d. lgv. 271/89

DISPONE

il rinvio a giudizio per i reati di cui in epigrafe di ROMITI Pier Giorgio, ACAMPORA Salvatore, ANGELINO Elpidio, ARAZZINI Settimio Giancarlo, ASPRONE Sergio ASTRONOMO Silvio, BASSOLINO Antonio, CATTANEO Armando, DE BIASIO Claudio, DE LAURENTIIS Giovanni, DI GIACOMO Alessandro, FACCHI Giulio, FERRARIS Roberto, FIMIANI Vito, GAMBARINO Gabriella, GAMBATO Roberto, MOGAVERO Bruno, MONACO Orazio Andrea, MOSCHELLA Pasquale, PELLICCIA Angelo, PISAPIA Umberto, POMPILI Antonio, RALLO Filippo, ROMITI Paolo, RUGGIERO Domenico, SORACE Giuseppe, URCIUOLI Vincenzo, VANOLI Raffaele, sopra generalizzati, nonché, per l'illecito amministrativo da reato di cui pure in epigrafe, delle società IMPREGILO S.p.a., FIBE S.p.a., FIBE CAMPANIA S.p.a., FISIA Italimpianti S.p.a., GESTIONE NAPOLI S.p.a. in liquidazione, indicando per la comparizione dei predetti davanti al **TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE QUINTA, COLLEGIO C**, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, piazza Cenni, l'udienza del giorno **14 maggio 2008 ore 9.30** con il prosieguo, con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Avverte altresì le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente decreto agli imputati e alle persone giuridiche contumaci o assenti.

Tenuto conto del numero elevato delle parti civili assenti e delle persone offese con conseguente difficoltà di notificazione nelle forme ordinarie, dispone inoltre che la notifica



alle stesse del decreto che dispone il giudizio avvenga per pubblici annunci a norma dell'art. 155 c.p.p. mediante deposito di una copia integrale presso la casa comunale di Napoli, nonché pubblicazione sul quotidiano telematico del Ministero della Giustizia "News On Line" consultabile sul sito internet del medesimo all'indirizzo www.giustizia.it voce "avvisi di fissazione di udienza" e che, della avvenuta pubblicazione sul predetto sito e delle modalità di consultazione, venga dato annuncio tramite la pubblicazione di un estratto del presente decreto sul quotidiano "La Repubblica", tiratura nazionale, giorno feriale e con la pubblicazione di altro identico estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 29.2.2008

IL CANCELLIERE B3

Concetta RUBINO



Il Giudice dell'udienza preliminare
dr. Marcello Piscopo

